



**COMUNE DI FONDI**  
Provincia di Latina

---

**ORDINANZA DIRIGENZIALE**  
**COPIA**

**Numero 125 del 17-06-2025**

**SETTORE IV**  
**PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE**

**OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la precedente Ordinanza Balneare n. 82/2018/DEM e le successive modifiche ed integrazioni con Ordinanza Dirigenziale n. 62 del 30/04/2019 e n. 78 del 28/05/2019;

**RITENUTO** opportuno, per quanto di competenza, coordinare e raccogliere in un unico contesto le modifiche sinora apportate alla vigente ordinanza balneare, nonché adeguarne l'articolato alle sopravvenienze normative di settore, al fine di disciplinare l'esercizio dell'attività balneare sul litorale del Comune di Fondi;

**VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione anche per gli aspetti sanzionatori;

**VISTO** il D.lgs. 112/98 "conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15.03.1997 n. 59;

**VISTO** l'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

**VISTO** l'art. 77, comma 2°, della Legge Regionale n. 14/99 e l'art. 5, comma 2°, della Legge Regionale n. 13/2007;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 30.07.2001, come modificata dal D.G.R. n. 425/2002 e 373/2003, avente ad oggetto "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni di subdelega ai sensi della L.R. n. 1419, nonché il Regolamento Regionale n. 11/2009 (pubblicato sul BURL n. 28/2009), attuativo della sopra citata L.R. 13/2007;

**VISTO** gli artt. 8 e 9 del Regolamento Regionale n. 11 del 15.07.2009, inerente alla classificazione degli stabilimenti balneari;

**VISTO** il nuovo Regolamento Regionale n. 19 del 12.08.2016, “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”;

**VISTO** il DCPM del 21.12.1995 “identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 e s.m.i.;

**VISTE** le deliberazioni consiliari n. 11 del 27.03.2013 e n. 99 del 14.11.2016 di approvazione del P.U.A.;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 65 del 29.11.2024 avente ad oggetto “Piano Utilizzazione Arenili Comunale, Aggiornamento alle indicazioni prescrittive del P.U.A. Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 9 del 26.05.2021 – Approvazione Definitiva, regolarmente pubblicato sul BURL n. 2 del 07.01.2025 tra i cui allegati è stato approvato anche il Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo;

**VISTE** le Ordinanze n. 53/2007 del 07.05.2007, n. 116/2007, 05/2001, 29/2014, n. 14/2017 e da ultima la n. 25/2025 emesse dalla Capitaneria di Porto di Gaeta;

**VISTA** la Legge n. 104 del 05.02.1992, relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

**VISTO** il D.lgs. n. 22 del 05.02.1997 e s.m.i., ad oggetto “attuazione delle direttive 91/156CEE sui rifiuti, 91/689CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

**VISTA** la Legge n. 135 del 29.03.2001 dal titolo “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;

**VISTO** la legge 25 agosto 1991 n. 284 e s.m.i., in merito alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche;

**VISTO** il decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16.10.1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

**VISTA** la legge 04.12.1993 n. 494 ad oggetto “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 05.10.1993 n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;

**VISTA** la legge n. 689 del 24.11.1981 e il Decreto Legislativo n. 507 del 30.12.1999 recanti “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della Legge 25.06.1999 n. 2005;

**VISTO** il D.P.R. 08.06.1982 n. 470 e successive modificazioni in attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

**VISTA** la nota trasmessa dalla Regione Lazio con la quale vengono individuate le zone dichiarate non idonee alla balneazione;

**VISTO** che, per quanto riguarda questo comune, le zone temporaneamente vietate alla balneazione vengono indicate con eventuale e separata Ordinanza e individuate con l’apposizione di appositi cartelli monitori;

**VISTO** l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

**VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale n. 224 del 17.12.2015, avente ad oggetto “approvazione organigramma, funzionigramma, dotazione organica dell’Ente” con la quale sono state conferite, al Dirigente del settore IV – Pianificazione Urbanistica e Territoriale, Condono ed Usi Civici, le competenze e le funzioni relative al demanio marittimo con finalità turistiche;

**RITENUTO** di dover disciplinare lo svolgimento delle attività balneari, l'attività elioterapica, il commercio itinerante e le attività di noleggio, lungo tutto il litorale di giurisdizione;

**DATO ATTO** che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia;

**VISTO** l'art. 107 del TUEL n. 267/2000, inerenti funzioni e responsabilità della dirigenza;

## **ORDINA**

### **ART. 1**

#### **STAGIONE BALNEARE - DURATA**

- 1.1** La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno;
- 1.2** L'orario di apertura delle strutture balneari e di balneazione è dalle ore 09:00 alle ore 19:00;
- 1.3** Durante la stagione balneare, le strutture balneari devono garantire l'apertura delle attività almeno dal 15 giugno al 1° settembre, mentre per quanto concerne lo svolgimento del servizio di salvataggio, dovrà essere sempre erogato secondo le modalità e prescrizioni indicate dalla Capitaneria di Porto di Gaeta a mezzo di proprie Ordinanze (vedi ultima emanata n. 25/2025), di cui se ne rimarca l'obbligo di osservanza;
- 1.4** Nei periodi in cui non è obbligatorio, in virtù dell'ordinanza della competente Capitaneria, garantire il servizio di salvamento l'esercizio dell'attività elioterapica è consentita, a condizione che vengano posizionati nell'arenile in concessione almeno 3 (tre) cartelli ben visibili - redatti in almeno quattro lingue (lingua italiana, inglese, tedesca o francese o spagnola) ed una extracomunitaria a scelta a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici - recanti la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO - LA STRUTTURA E' APERTA PER LA SOLA ATTIVITA' ELIOTERAPICA"**;
- 1.5** Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare o successivamente alla sua conclusione, dovrà darne formale comunicazione all'interessato Ufficio Comunale, entro il 15 febbraio dell'anno in corso a quello cui si riferisce la deroga all'apertura o alla chiusura dello stabilimento. In tali casi di apertura in deroga, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei soli giorni festivi e prefestivi, con le modalità prescritte dal successivo comma 1.5; le operazioni di montaggio dei manufatti, delle strutture amovibili e delle attrezzature autorizzate possono iniziare il 1° marzo e devono comunque terminare entro il 14 giugno di ogni anno; le operazioni di smontaggio e smantellamento delle stesse con annesso ripristino dei luoghi possono iniziare in data successiva al 1° settembre e concludersi entro il 31 ottobre di ogni anno;
- 1.6** Nei casi di apertura o chiusura in deroga, previsti dal precedente comma 1.4, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, deve essere inalberata la bandiera rossa indicante la balneazione NON sicura e devono essere posizionati nell'arenile in concessione almeno 2 (due) cartelli ben visibili - redatti almeno in quattro lingue come indicato al precedente punto 1.3 - recante la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"**. Le strutture balneari che intendono operare al di fuori della stagione balneare, devono comunque apporre, in corrispondenza di ogni accesso ed in

luogo ben visibile, apposito cartello indicante il periodo e gli orari di apertura;

- 1.7** I titolari di concessioni demaniali marittime, le cui acque antistanti sono dichiarate NON BALNEABILI, devono comunque erogare il servizio di assistenza e salvataggio; il servizio, dovrà essere comunque conforme ai requisiti e prescrizioni di cui all'Ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Gaeta;
- 1.8** Nelle spiagge libere dove non può essere garantito il servizio di salvamento, come previsto dal D.G.R. 30 luglio 2001 n. 1161 e s.m.i. e dall'Ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, sarà predisposta adeguata segnaletica, posizionata in modo ben visibile all'utenza recante in quattro lingue (vedi precedente punto 1.3) la seguente dicitura **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**;
- 1.9** Le attrezzature Sportive sono tenute ad apporre adeguata segnaletica di preavviso sull'arenile, nei pressi della propria concessione, con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE, SPIAGGIA IN CONCESSIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE”**.

## **ART. 2**

### **ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE**

- 2.1** Le zone di mare antistanti il litorale del Comune di Fondi, riservate alla balneazione durante la stagione balneare, sono, così come prescritto nella vigente Ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, quelle ricomprese entro la fascia di: - 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
- 2.2** Chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento Regionale 12 agosto 2016 n. 19, prima dell'apertura, deve assicurare il massimo rispetto degli obblighi e doveri prescritti dalla Capitaneria di Porto di Gaeta a mezzo emanazione di propri provvedimenti;

## **ART. 3**

### **ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE**

#### **3.1 È vietato fare il bagno:**

- a) Nei canali navigabili;
- b) Nel raggio di 100 (cento) metri dalle foci dei Canali navigabili di S. Anastasia e Torre Canneto, fatto salvo le disposizioni sanitarie emanate in riferimento;
- c) All'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto, opportunamente segnalati;
- d) Nello specchio d'acqua antistante il fronte mare delle concessioni balneari marittime destinate all'uso di attività sportive, con obbligo del concessionario di segnalarlo con apposita cartellonistica e delimitazione (cartello con dicitura: **Divieto di balneazione in quanto specchi d'acqua prospiciente area sportiva**). Tale indicazione non esonera il titolare della concessione ad erogare il servizio di salvamento con apposita figura di bagnino e relative attrezzature;
- e) Nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie e nelle altre zone ove il Sindaco dichiara

per ricognizione la non balneabilità delle acque.

## **ART. 4**

### **PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE**

#### **4.1 Sulle spiagge del territorio del Comune di Fondi È VIETATO:**

- 4.1.1** Lasciare natanti in sosta – fatta eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio, qualora tale sosta comporti intralcio allo svolgimento in sicurezza dell'attività balneare;
- 4.1.2** Lasciare sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate, qualora le attrezzature suddette siano incustodite e/o inutilizzate. Altresì è vietato utilizzare le spiagge libere come deposito di attrezzature sportive (tipo kite o kite surf o similari) nonché per il montaggio o smontaggio delle attrezzature sportive di qualsiasi altro genere. Qualsiasi tipo di attrezzatura, rinvenuta sull'arenile e/o sulle recinzioni prospicienti lo stesso, saranno rimosse e smaltite come rifiuto dalla ditta incaricata alla pulizia;
- 4.1.3** Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, mezzi nautici, ecc. - salvo quelli di salvataggio o altro - la fascia di arenile avente profondità di 5 (cinque) metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito, senza facoltà di permanenza. Nei casi in cui la profondità dell'arenile è minore di metri 15 (quindici), l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità stessa;
- 4.1.4** Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, mezzi nautici o quant'altro la fascia di arenile, di larghezza congrua e comunque non inferiore a mt. 2,00, che dall'accesso pubblico conduce alla battigia, destinandola esclusivamente al libero transito in modo da garantire, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sulla spiaggia;
- 4.1.5** Campeggiare o comunque installare tende o strutture similari, né bivaccare;
- 4.1.6** Transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia e/o soccorso, nonché di quelli addetti alla pulizia degli arenili, limitatamente alla fascia oraria compresa dalle ore 19.00 alle ore 09.00 e di quelli utilizzati dai concessionari demaniali marittimi per accedere al tratto di loro competenza al fine di realizzare le operazioni di montaggio/smontaggio delle strutture e/o per approvvigionamento giornaliero delle merci;
- 4.1.7** Praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, racchettoni, ecc.), sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- 4.1.8** Per motivi di igiene ed incolumità pubblica condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, durante gli orari di balneazione (9:00 / 19:00); pertanto è consentito condurre gli animali sull'arenile, muniti di museruola e guinzaglio esclusivamente fuori dall'orario di balneazione. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio e i cani guida per i non vedenti, purché muniti di brevetto o titolo equipollente. È consentito ai soli titolari di concessione demaniale marittima, che ne facciano richiesta, permettere l'accesso agli animali, in apposite aree debitamente individuate ed attrezzare all'interno della propria concessione demaniale, sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie e dei regolamenti vigenti. Resta altresì valido il divieto di condurre gli animali fuori dalle aree individuate;
- 4.1.9** Tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri e in generale, apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00;

- 4.1.10** Esercitare nelle spiagge libere manifestazioni ricreative o sportive, senza autorizzazione Comunale ad esclusione dei titolari di concessioni demaniali per i quali si necessita di semplice comunicazione da inviarsi all'ufficio demanio dell'Ente;
- 4.1.11** Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- 4.1.12** Introdurre ed usare nelle spiagge libere bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione;
- 4.1.13** Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
- 4.1.14** Sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo privato e per qualsiasi scopo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- 4.1.15** Pescare e tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e da tutte le opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale nonché tutte quelle ulteriori attività direttamente e/o di riflesso connesse ai pubblici usi del mare ma non riconducibili alle finalità proprie per le quali le opere in parola sono state realizzate;
- 4.1.16** Qualsiasi forma di commercio itinerante come meglio specificato nel successivo art. 7 e offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti.
- 4.1.17** Il concessionario ha l'obbligo di curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali.
- 4.1.18** Le aree demaniali marittime assentite in concessione devono essere delimitate a cura dei concessionari e fatta eccezione della fascia di mt. 5 (cinque) dalla battigia, con sistema a giorno, di altezza non superiore ai mt. 1,30 (unovirgolatrenta) che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare;
- 4.1.19** I servizi igienici devono essere collocati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;
- 4.1.20** È vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico;
- 4.1.21** I servizi igienici per disabili, di cui alla Legge 104/92, citata in preambolo, devono essere dotati di apposita segnaletica, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi;
- 4.1.22** È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono effettuare apposito controllo, prima della chiusura serale, allo scopo di accertare l'assenza di persone.

## **ART. 5**

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO**

- 5.1** Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere assicurato sulle spiagge libere dal Comune, mentre per le aree in concessione detto servizio deve essere garantito da chiunque gestisca a qualunque titolo strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento regionale del 12.08.2016 n. 19, secondo le modalità disciplinate dall'Ordinanza di Sicurezza balneare vigente emessa dall'Autorità Marittima (Capitaneria di Porto);
- 5.2** L'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata al previo ottenimento dei titoli abilitativi all'esercizio commerciale, rilasciati dalla competente autorità comunale e sanitaria;

- 5.3** I concessionari di strutture balneari - prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto ai commi 1.3 ed 1.4 del precedente articolo 1 - devono:
- 5.3.1** attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio;
  - 5.3.2** esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza unitamente alla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, emessa dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, nonché le tariffe applicate ai servizi resi;
  - 5.3.3** organizzare e garantire, durante gli orari di apertura, il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un assistente ogni 100 (cento) metri di fronte mare o frazione di 100 mt., con personale abilitato al salvataggio;
  - 5.3.4** ferma restando l'osservanza di quanto disposto dal precedente art. 4.1.3, garantire a chiunque il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, specie nei casi di impossibilità di accesso per interclusione attraverso gli arenili liberi contigui all'area in concessione;
  - 5.3.5** nei casi di apertura o chiusura in deroga, previsti dall'art. 1 comma 1.3, il servizio in questione dovrà essere garantito nei soli giorni festivi e prefestivi con almeno un assistente bagnante ogni 150 (centocinquanta) metri di fronte-mare (con una tolleranza del 5%);
- 5.4** In caso di vento forte deve essere issata, su apposita antenna visibile, una bandiera gialla recante la scritta in quattro lingue come prescritto nel precedente punto 1.3 - **"VENTO PERICOLOSO"**;
- 5.5** Nelle citate circostanze di pericolo è, comunque, vietato mantenere gli ombrelloni aperti e mettere in mare materassini, battelli di gomma e simili. In tali casi i bagnanti devono essere avvertiti della situazione di pericolo, a cura del personale di servizio dello stabilimento, ricorrendo, ove possibile, anche all'impiego di mezzi fonici;
- 5.6** Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso, così come prescritto nell'Ordinanza di sicurezza emanata dalla Capitaneria di Porto di Gaeta;
- 5.7** Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone disabili, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Detti percorsi potranno altresì essere installati, previa comunicazione all'intestato Ufficio Comunale, per congiungere aree limitrofe in concessione e dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare;
- 5.8** I concessionari/gestori devono esercitare un'efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose. In particolare, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalata alla Capitaneria di Porto di Gaeta o all'Autorità di P.S. e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari/gestori devono altresì indicare - con idonei segnali - pericoli noti e rischi a carattere permanente;
- 5.9** Ogni concessionario deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- 5.10** I concessionari dovranno riservare un locale o un'area ombreggiata destinata, all'occorrenza, al primo soccorso, avente dimensioni superficiali idonee allo scopo. In tale locale o area, adeguatamente segnalata, dovranno essere riposte con cura e tenute, pronte all'uso, le dotazioni e/o materiali prescritti

nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Gaeta;

- 5.11** I titolari di concessione demaniale marittima possono realizzare "corridoi di lancio" al solo scopo di consentire l'atterraggio e la partenza di unità da diporto, aventi le caratteristiche e con gli obblighi d'uso di cui al successivo art. 8;
- 5.12** Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, trovano applicazione le norme di fruizione dell'arenile previste dal Regolamento Regionale n. 19/2016, citato in premessa, la cui violazione è punita ai sensi dell'art. 1164 del codice della navigazione.

## **ART. 6**

### **DISCIPLINA DELLA PESCA**

- 6.1** Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 4, comma 4.1.15, nonché, dagli artt. 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. n. 1639/1968, **È ALTRESI' VIETATO:**
- 6.1.1** l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare di metri 250 (duecentocinquanta) dalla battigia, nel periodo 1° maggio al 30 settembre;
- 6.1.2** l'attraversamento, con arma subacquea carica, delle zone frequentate dai bagnanti;
- 6.2** Fuori dall'orario di balneazione è consentita l'attività di pesca esclusivamente nelle spiagge libere, sempre se espressamente autorizzate dall'Ufficio Demanio dell'Ente e dall'Autorità Marittima Competente.

## **ART. 7**

### **DISCIPLINA DEL COMMERCIO ITINERANTE SU AREE DEMANIALI MARITTIME**

- 7.1** Sull'arenile è vietata qualsiasi forma di commercio itinerante;
- 7.2** Per il solo settore alimentare (specificatamente per la vendita di granite – noci di cocco – ciambelle e pizzette), così come già fatto negli anni precedenti, con apposito atto che fissi i criteri, requisiti, strutture da utilizzarsi e numero di operatori da autorizzarsi e tramite avviso pubblico, entro il 30 aprile verrà predisposta, per gli operatori che ne abbiano fatta specifica richiesta, apposita graduatoria per i soggetti da autorizzarsi tramite rilascio del necessario nulla-osta o autorizzazione demaniale la cui validità sarà fissata dall'Avviso Pubblico, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento di gestione del Demanio Marittimo.

## **ART. 8**

### **ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI – NOLEGGIO ED UTILIZZO NORME DI COMPORTAMENTO – CORRIDOI DI LANCIO**

- 8.1** Chiunque eserciti attività nautiche e/o di noleggio di natanti da diporto sulle spiagge del Comune di Fondi ha l'obbligo di realizzare "corridoi di lancio" esclusivamente per l'atterraggio e la partenza delle unità stesse. La realizzazione di detti corridoi è subordinata alla presentazione di apposita istanza da inviarsi al Comune di Fondi - Ripartizione Urbanistica e Territoriale - Demanio Marittimo nonché alla Capitaneria di

Porto di Gaeta - Demanio - (anche a mezzo PEC). Tale richiesta dovrà essere conforme ai requisiti di cui all'art. 19 Legge 241 /1990, come modificato dalla Legge 122/2010;

**8.2** I suddetti corridoi devono essere realizzati secondo le prescrizioni dettate dalla Capitaneria di Porto di Gaeta nel rispetto della normativa vigente;

**8.3** È vietato ormeggiare all'interno dei corridoi di lancio;

**8.4** Sulle spiagge ricadenti nel Comune di Fondi è altresì vietato:

**8.4.1** depositare acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili, nel corso della stagione balneare, fatta eccezione delle aree a ciò appositamente destinate con espresso provvedimento amministrativo;

**8.4.2** tenere depositi di carburanti di qualsiasi tipo - entro qualunque contenitore - nonché effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione;

**8.4.3** eseguire sui già menzionati natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi od altri prodotti inquinanti;

**8.4.4** trainare sulla battigia e sulle spiagge acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili, mediante l'ausilio di carrelli a propulsione meccanica di qualsiasi tipo (es.: autoveicoli, trattori, ecc.);

**8.5** I conduttori di acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili nonché le persone trasportate su detti natanti da diporto devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui viene svolta la navigazione;

**8.6** Fatta salva l'osservanza della vigente Ordinanza di approvazione del regolamento di disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Gaeta il noleggio di acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili deve essere effettuato, osservando le seguenti ulteriori prescrizioni:

**8.6.1** il titolare dell'attività di noleggio o altra persona preposta, devono essere muniti di brevetto di assistente salvataggio ed hanno l'obbligo di sostare presso la zona dove viene esercitata l'attività stessa;

**8.6.2** l'attività di noleggio può essere effettuata dalle ore 09.00 alle ore 19.00;

**8.6.3** il noleggiatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti e delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza nonché di quella di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, facendo sottoscrivere al noleggiante espressa attestazione completa altresì delle generalità del medesimo, da annotare su apposito registro vidimato dall'Autorità marittima;

**8.6.4** nelle immediate vicinanze della zona dove si svolge l'attività di noleggio deve essere prontamente disponibile un idoneo natante a motore, da utilizzarsi esclusivamente per le emergenze in mare; tale natante deve essere munito di idoneo cavo di rimorchio e di una cassetta di medicinali per il pronto soccorso, conforme alla vigente normativa antinfortunistica;

**8.6.5** gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento a distanza non inferiore a mt. 200 (duecento) dalla costa;

**8.6.6** I corridoi di lancio anche se gestiti dai titolari di concessione demaniale marittima potranno essere installati, solo dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ufficio demanio del Comune previa acquisizione del parere da parte della competente Capitaneria di Porto. Le istanze dovranno essere presentate con allegata planimetria all'Autorità Marittima Comunale, la quale provvederà all'invio di copia alla Capitaneria di Porto di Gaeta per l'espressione del proprio parere, nel pieno rispetto dei superiori punti 8.2 e seguenti della presente Ordinanza.

## **ART. 9**

### **NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA BALNEAZIONE**

**9.1** L'attività di noleggio è consentita solo sulle aree identificate dal Comune di Fondi con apposita procedura e può essere esercitata a condizione che:

- non sia effettuata stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazioni dei servizi e delle attrezzature;
- le attrezzature vengano poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse vengano tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;
- l'attività di noleggio venga effettuata dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

**9.2** le attrezzature devono essere riposte in luoghi esterni alle aree demaniali marittime, oppure nell'ambito di zone già in concessione, di cui l'interessato abbia legale disponibilità o nelle aree di demanio concesse al noleggiatore ed indicate nella convenzione sottoscritta (aree delimitate esclusivamente con pali e rete).

## **ART. 10**

### **SERVIZIO DI SALVATAGGIO COLLETTIVO**

**10.1** concessionari di strutture balneari hanno facoltà di assicurare il servizio di salvataggio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico da sottoporre all'approvazione dell'istituto Ufficio Comunale e dalla Competente Capitaneria di Porto, che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti ben determinati della costa. Detto piano potrà essere elaborato anche di concerto con l'Ente comunale, al fine della copertura di tratti di arenile libero con postazioni a carico dell'Ente;

**10.2** Detto piano collettivo di salvataggio dovrà indicare, inoltre, il soggetto responsabile dell'organizzazione di tale servizio;

**10.3** Concessionari contigui, le eventuali Associazioni di Concessionari o associazioni all'uopo costituite, che intendono organizzare il servizio di salvataggio, devono inviare all'istituto Ufficio Comunale, il periodo in cui deve essere erogato il servizio, una proposta di «Piano collettivo di salvataggio» contenente le generalità dei legali rappresentanti, l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio e l'elenco degli stabilimenti presso i quali saranno ubicate le singole postazioni di salvataggio;

**10.4** L'istituto Ufficio comunale potrà disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio, per una migliore funzionalità del servizio;

**10.5** Nelle more dell'approvazione dei piani, nonché in caso di mancata approvazione ovvero di mancato accordo tra le Associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio;

**10.6** Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio, ai sensi dell'art. 5 della presente ordinanza.

## **ART. 11**

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE, SANZIONATORIE E FINALI**

- 11.1** La presente ordinanza abroga la precedente Ordinanza balneare n. 85/2018/DEM e s.m.i.;
- 11.2** Ferma restando l'applicazione dell'art. 5.28, i contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero dell'articolo 650 del Codice penale, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato;
- 11.3** La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di apertura dell'impianto di balneazione o la mancanza del servizio di salvamento come disciplinato dalla competente Capitaneria comporterà il divieto dell'apertura per attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento dell'infrazione;
- 11.4** La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fondi, nonché sul sito internet del Comune di Fondi – nell'area Ordinanze e nell'area Demanio oltre ad essere inviata alla Capitaneria di Porto di Gaeta per l'eventuale pubblicazione sul proprio sito, e sarà notificata alla Regione Lazio, ai Comandi locali delle Forze di Polizia ed ai titolari degli stabilimenti balneari di Fondi;
- 11.5** È fatto obbligo a tutti di osservare la presente ordinanza, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice detta Navigazione;
- 11.6** La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul portale internet istituzionale dell'Ente;
- 11.7** Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esatta esecuzione della presente ordinanza.

### **ART. 12**

#### **STABILIMENTI BALNEARI**

- 12.1** Gli Stabilimenti Balneari POSSONO esercitare le attività accessorie (tav. calda - ristorante - bar - etc.) anche al di fuori dell'orario di balneazione, rispettando le previsioni e le ordinanze del competente settore commercio. Il presente si applica per il periodo della stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre) e nel caso di destagionalizzazione dello stabilimento balneare si applica per l'intero anno.

---

Per ogni aspetto non disciplinato nella presente, anche in merito alla sicurezza, si rimanda alla vigente Ordinanza della competente Capitaneria di Porto.

---

Fondi, li 18 giugno 2025

Il Dirigente  
Arch. Bonaventura Pianese

## **CONSIGLI E AVVISI UTILI AGLI UTENTI**

- non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente;
- non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
- non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- se sei stato troppo tempo esposto al sole entra in acqua gradatamente, bagnandoti prima lo stomaco ed il petto con le mani (evita assolutamente di fare il bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce, sono questi i segnali che precedono l'insolazione);
- quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino;
- non allontanarti mai a più di 50 (cinquanta) metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili soprattutto nei casi in cui è stata issata la bandiera gialla;
- non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa.

Fondi, 17-06-2025

**IL DIRIGENTE**  
F.to BONAVENTURA PIANESE

---

**\*\*\*COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO\*\*\***

Fondi, 17-06-2025

**IL DIRIGENTE**  
BONAVENTURA PIANESE

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005